

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice

Letta il ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi avanzata nell'interesse di

Rilevato che la proposta non ha raggiunto l'accordo della maggioranza dei creditori

Rilevato che la difesa dell'istante invoca l'applicazione dell'art. 182/bis L.F. (come modificato dalla L. 159 del 2020), secondo la quale è possibile omologare il concordato preventivo, pur in presenza di un dissenso dell'Amministrazione Finanziaria, qualora la proposta sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

Rilevato che, a prescindere dal fatto che la norma sopraindicata appare dettata esclusivamente per le procedure di concordato preventivo e non anche per quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento (alle quali l'estensione analogica della norma appare altamente problematica in ragione del diverso meccanismo di voto tra le due procedure ed il diverso valore del silenzio dei creditori in esse), non si ritiene che la proposta di applicazione (quantomeno estensiva) della norma in discorso possa trovare accoglimento, e ciò per le seguenti ragioni:

- La percentuale di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria contenuta nella proposta di accordo formulata dal debitore appare non migliore, ma al massimo equivalente a quella conseguibile mediante l'alternativa liquidatoria
- Tale ultima alternativa appare peraltro preferibile in ragione del fatto che, mentre l'esecuzione della proposta di accordo è vincolante e non consentirà di tener conto di eventuali sopravvenienze attive nel patrimonio del debitore, tali sopravvenienze ben potranno rientrare nella procedura liquidatoria, conentendo quindi, in ipotesi, di conseguire un miglior soddisfacimento dei creditori (e quindi anche dell'Amministrazione Finanziaria)

Rilevato che comunque, in via subordinata, la difesa del ha chiesto la conversione del procedimento in quella di liquidazione del patrimonio, richiesta che può trovare accoglimento, sussistendo i presupposti per il ricorso a tale procedura

P.Q.M.

Non omologa l'accordo di composizione della crisi presentato da

Provvede con autonomo decreto all'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio del

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lanciano, 27.4.2021

Il Giudice Massimo Canosa